

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 19/12/2023

FATTO

Con ricorso depositato in data 31 agosto 2023, parte ricorrente riferisce di essere intestataria di 2 buoni fruttiferi, serie Q/P, sottoscritti in data 11.02.1992, utilizzando un modulo cartaceo della serie "P"; entrambi i buoni riportano la griglia dei rendimenti della precedente serie sulla quale è stato apposto un timbro riportante i nuovi rendimenti solo fino al 20° anno; i buoni sono stati liquidati per una somma pari a € 25.836,66 ciascuno, senza prendere in considerazione i parametri bimestrali indicati dal modello originario della serie P relativa agli anni dal 21° al 30°; di aver presentato infruttuosamente reclamo in data 12.01.2023 chiedendo il rimborso dei suddetti buoni secondo quanto riportato a tergo dei titoli stessi.

Pertanto si rivolge a questo Arbitro chiedendo la liquidazione dei Buoni Fruttiferi Postali sulla base delle prescrizioni contrattuali apposte sul retro degli stessi in relazione al rendimento previsto dal ventesimo al trentesimo anno dopo l'emissione.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'incompetenza *ratione temporis* e *materiae* dell'Arbitro; nel merito evidenzia che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore; nel caso di specie sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato DM, apponendo sui buoni i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio.

Conclude, pertanto, chiedendo all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartenenti alle serie "Q/P".

Il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Prima di esaminare il merito della controversia il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal resistente concernenti l'una la competenza dell'Arbitro *ratione materiae* e l'altra quella *ratione temporis*.

In relazione all'eccezione di incompetenza per materia si osserva che la stessa è infondata e che non merita accoglimento per i seguenti motivi.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione n. 5676/2013, ha stabilito il seguente principio di diritto: «L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è incluso l'intermediario convenuto. È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari» [...]. Raccordando la fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che



stabilmente i Collegi dell'ABF abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

In questo senso si sono orientati, successivamente i diversi Collegi territoriali ABF (v., inoltre, da ultimo, Collegio di Coordinamento decisione n. 4656 del 21 marzo 2022).

Anche l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* è infondata.

Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013 ha evidenziato che *“l'accoglimento o meno dell'eccezione di incompetenza dell'ABF ratione temporis fondata sulla data di sottoscrizione dei buoni in questione – avuto riguardo al criterio messo a fuoco dai Collegi dell'ABF (v., fra gli altri, Coll. Milano, n. 719/2011; Coll. Napoli, n. 67/2013), secondo cui, relativamente ai rapporti di durata, occorre distinguere a seconda che la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero vizi genetici del rapporto giuridico (e allora rileva la data della sua costituzione), o piuttosto momenti esecutivi ovvero l'interpretazione degli effetti del contratto (e allora rileva la data della “contestazione”) – dipende dalla disputata valenza delle indicazioni riscontrabili sul retro dei BPF in esame. Se infatti le stesse concorrono a definire il contenuto del rapporto, e il Collegio è chiamato nel caso concreto puramente a pronunciarsi sulla (persistente o esaurita) efficacia del contratto, conta la data in cui è insorta la controversia; se invece esse non concorrono al regolamento negoziale, potendo rilevare solo quale fonte autonoma di responsabilità del loro autore per avere fuorviato il risparmiatore, si deve retrocedere all'epoca della sottoscrizione, con la conseguenza che resterebbe esclusa la competenza dell'ABF”,* chiarendo che *“se le indicazioni contenute nei buoni concorrono a definire il contenuto del rapporto o la sua efficacia, conta la data in cui è insorta la controversia; se, invece, esse non concorrono alla definizione del regolamento negoziale e rilevano solo quale fonte autonoma di responsabilità del loro autore per avere fuorviato il risparmiatore, la competenza va retrocessa all'epoca della sottoscrizione”.*

Tale interpretazione è stata fatta propria da ultimo dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4656/2022) dove si è evidenziato che *“in coerenza con questa linea interpretativa i Collegi territoriali si sono unanimemente orientati nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1.1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, assume importanza decisiva la causa petendi del ricorso: distinguendosi fra l'ipotesi in cui questa si fonda su vizi genetici dell'atto ovvero su contestazioni riguardanti vicende successive del rapporto. Nella prima ipotesi la competenza viene negata, per essere affermata, invece, nella seconda (v. altresì Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Dal principio di diritto appena richiamato questo Collegio non ritiene di discostarsi”.*

Venendo al merito della controversia si tratta, a questo punto, di esaminare la domanda proposta da parte ricorrente sui rendimenti relativi all'ultima decade in ordine ai BPF della serie Q/P.

Sulla questione si sono registrate pronunce discordanti, rispettivamente, dell'Arbitro e della giurisprudenza di legittimità.

Il Collegio di Coordinamento sin dalla decisione n. 5674/2013 ha ritenuto, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione che *«il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti».*

E infatti il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n.



13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5674/2013). Si che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia – come nel caso qui in esame – antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979/2007, debba essere tutelato, applicando quindi alla parte ricorrente le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., *ex plurimis*, le decisioni ABF, Collegio di Bologna, nn. 1317/2019, e 2344/2019; Collegio di Torino, n. 4868/2017; Collegio di Roma, n. 8791/2017).

Tali principi sono stati confermati dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142/2020, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979/2007 e n. 3963/2019, nella cui motivazione si legge “Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

Più di recente la Corte di Cassazione negli arresti giurisprudenziali resi dalla 1^a sez. civile con le ordinanze “gemelle” R.G. nn. 4748; 4751; 4763; 4784/2022 ha ritenuto preferibile la soluzione favorevole all'applicazione del tasso previsto dal d.m. 13.6.1986 per la serie Q/P, con riferimento a buoni Q/P emessi dopo il predetto decreto e recanti un timbro che fa riferimento solo alla misura dei tassi relativi ai primi venti anni e che lascia visibili i rendimenti previsti dalla precedente serie ordinaria, per il decennio successivo.

Nelle decisioni sopra richiamate, la Suprema Corte ha sottolineato la natura imperativa dell'art. 173 c. post. e dei tassi peggiorativi stabiliti dai vari decreti ministeriali che hanno fatto uso della facoltà assegnata dalla fonte primaria.

In particolare la Corte evidenzia che *“una volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi [del 2007 e del 2019], diviene ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all'accordo”* ... *“non sembra si possa seriamente*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirlo integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale".

La Suprema Corte, inoltre, ha ritenuto non convincente l'argomento secondo cui la disciplina complessiva del rapporto andrebbe ricostruita applicando i tassi previsti per la serie Q/P per i primi vent'anni, e quelli previsti per la serie P per gli ultimi dieci anni, precisando quanto segue: *"giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa"* e facendo riferimento all'art. 1342 c.c. *"il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti – con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate"*.

Nonostante la diversa posizione assunta sul punto dalla Suprema Corte nelle ordinanze gemelle sopra richiamate, i Collegi territoriali ABF hanno ritenuto di confermare l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 5674/2013 e n. 6142/2020.

La Suprema Corte, di recente, ha mantenuto la propria posizione espressa nelle ordinanze gemelle del 2022, nel senso di riconoscere al risparmiatore i minori interessi previsti dalla serie Q/P anche se non riportati sul documento, nelle successive ordinanze 1 giugno 2023, n. 22619, 1 settembre 2023, n. 25583, 18 settembre 2023, n. 26740, nelle quali si fa, inoltre, cenno al diverso *"orientamento fermo dell'Arbitro bancario finanziario: orientamento ribadito dal Collegio di coordinamento dell'ABF con decisione del 3 aprile 2020"*.

In tale contesto è intervenuta la decisione del Collegio di Coordinamento n. 9321 del 26 settembre 2023 ove si è ritenuto che *"le più recenti pronunce della Corte di Cassazione possono essere considerate sintomatiche di un consolidamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche in ragione degli ulteriori argomenti adottati – che non alterano, peraltro, la ricordata impostazione di fondo – rispetto a quelli delle "ordinanze gemelle" del 2022 e alle successive pronunce conformi di Cass., VI Sez. Civ., 4 gennaio 2023, n. 122, e Cass., VI Sez. Civ., 11 febbraio 2023, n. 567. In particolare, la Suprema Corte ha "distinto" la fattispecie relativa ai buoni Q/P da quella esaminata dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 13979/07, ritenendo che i principi in quella sede espressi non possano trovare applicazione, nel caso in esame, in cui si controverte non della presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella. Non entra quindi immediatamente in gioco il conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti che sono desumibili, rispettivamente, dal decreto ministeriale e dal titolo (ipotesi, questa, presa in esame dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite). Viene prima in questione il significato che possa accordarsi ad indicazioni, presenti nel contesto del buono fruttifero, che concernono un particolare aspetto del rapporto: quello relativo*



agli interessi da corrisponderci dal ventesimo al trentesimo anno di vita del titolo. Dovendosi risolvere, essenzialmente, “una questione di natura interpretativa”, la Corte ha statuito, innanzi tutto, che la ricostruzione della volontà delle parti, basata sullo “intero contesto contrattuale” (art. 1362, cod. civ.), debba indurre a ritenere non conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie «Q/P» e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie «P». Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico... La Corte di Cassazione, dunque, riconosce la presenza di una “lacuna” nel regolamento contrattuale, osservando, tra l'altro, che è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio. Ma questa circostanza non legittimerebbe un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buoni cui si è deliberatamente escluso appartenga quello in considerazione e che si pone in continuità con i rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie Q/P”. ...La riscontrata “lacuna” nel regolamento contrattuale sarebbe colmabile mediante una “integrazione suppletiva”, ex art. 1374, cod. civ. – non già a una “integrazione” ex art. 1339, cod. civ., “la cui disciplina non opera con riguardo alle condizioni operanti al momento della sottoscrizione”, come chiarito dalle Sez. Un., n. 13979/07 -, attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione cogente, operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti. L'integrazione opera, naturalmente, avendo riguardo alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che, quale che sia la natura di tale atto, venga in questione una integrazione ad opera della legge, visto che il d.m. 13 giugno 1986 ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi”.

Ne consegue – precisa il Collegio di Coordinamento – che “alla luce del riscontrato consolidamento dell'orientamento della Suprema Corte, prescindendo da ogni considerazione nel merito, questo Collegio ritiene di non poter ulteriormente mantenere ferma la propria diversa posizione, in ossequio al proprio indirizzo, secondo cui l'ABF non può che uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 7440/2018 e n. 6142/2020)”.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “Il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzati i titoli della precedente serie P, con apposizione dei timbri di cui all'art. 5, 2° co., del decreto medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno previsti per la nuova serie ordinaria”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Questo Collegio, aderendo ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 9321/2021, ritiene, quindi, che la domanda del ricorrente non possa trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI